

VERBALE DI
ESAME CONGIUNTO
(ex artt. 19 D.L. n.18/2020)
concluso mediante procedura telematica

Oggi 25 marzo 2020, tra le Parti:

- Burger King Restaurants Italia S.p.A., (di seguito "l'Impresa"), nella persona del proprio procuratore pro tempore Dott. Francesco Zuffo;
- Filcams CGIL nella persona del Sig. L. De Zolt
- Fisascat CISL nella persona del Sig. E. Vanelli

Premesso che

- a) l'Impresa svolge le seguenti attività: somministrazione alimenti e bevande al pubblico;
- b) a seguito del repentino diffondersi sul territorio nazionale dell'infezione legata al virus denominato Covid-19, è stato emanato il D.L. n.18/2020 con le misure per il sostegno economico delle Imprese e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, con particolari disposizioni nell'ambito degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- c) l'Impresa ha quindi richiesto alle OO.SS. territoriali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare anche a seguito della cessazione dell'attività di Ristorazione;
- d) l'Impresa applica il CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO per il personale della sede e PUBBLICI ESERCIZI FIPE per il personale dei Ristoranti;
- e) i lavoratori che potranno godere del trattamento di integrazione salariale sono in forza alla data del 23 febbraio 2020 con contratto di lavoro subordinato;
- f) l'Impresa e le OO.SS. ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di assegno ordinario FIS;

tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:


1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le parti, in considerazione della situazione descritta in premessa intendono avvalersi dell'erogazione assegno speciale ai sensi dell'art. 19 D.L. 18/2020;
3. le parti concordano sull'applicazione dell'ammortizzatore sociale per il periodo decorrente dal 12 marzo 2020 per una copertura massima di n.9 settimane, anche non continuative;
4. in tale periodo la prestazione lavorativa dei dipendenti è ridotta/sospesa nei confronti dell'Impresa e i lavoratori percepiranno dalla stessa quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
5. l'ammortizzatore interesserà un numero massimo di n. 1199 lavoratori, con una riduzione complessiva del 100% dell'orario settimanale; qualora, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività, si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro tali da comportare una variazione del programma comunicato, l'impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine il lavoro e dandone comunicazione preventiva e tempestiva direttamente ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di profilo professionale e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.




6. l'Impresa procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga, fatta salva l'autorizzazione da parte dell'INPS;
7. con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto reciprocamente di aver correttamente espletato la procedura di cui all'art. 19 D.L. n.18/2020, rinunciando ad eccepire eventuali vizi e/o anomalie, e concordano nel rincontrarsi al fine di valutare la necessità di predisporre nuove ed ulteriori misure.

Letto, confermato e sottoscritto.

Burger King Restaurants Italia S.p.A



Filcams CGIL nella persona del Sig. L. De Zolt



Fisascat CISL nella persona del Sig. E. Vanelli

